

Sardegna: il Piano Paesaggistico, tra innovazioni e sfide

*Michele Ercolini con Emanuela Morelli e Carlo Natali**

abstract

Il Piano Paesaggistico della Sardegna (PPR) è il primo Piano unitario dedicato al paesaggio regionale. Non solo, è questa la prima volta che un Piano comprende l'intero territorio in un unico processo di conoscenza, riprogettazione e gestione delle risorse strategiche della Sardegna. Inoltre, è una novità per l'approccio operativo alle trasformazioni urbanistiche.

parole chiave

Sardegna, PPR, Conoscenza, Gestione, Fascia costiera, Ambito di Paesaggio.

** Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio*

Sardinia: the Landscape Plan, innovations and challenges

*Michele Ercolini con Emanuela Morelli e Carlo Natali**

abstract

The Sardinia Landscape Plan (PPR) is the first unitary Plan concerning the regional landscape. This is also the first time that a Landscape Plan involves the whole regional territory in a single process of knowledge and management of strategic resources. Moreover, the PPR represents a new experience thanks to its innovative approach towards the urban development.

key-words

Sardinia, PPR, Knowledge, Management, Coastline, Landscape Ambit.

Dal "disorientamento legislativo" degli anni Novanta alla "Legge salvacoste" del 2004¹

Il Piano Paesaggistico della Regione Sardegna (PPR) arriva dopo l'annullamento degli strumenti di programmazione urbanistica territoriale e un lungo periodo di vuoto legislativo conclusosi con la Legge regionale di tutela delle coste (n. 8/2004).

Ma procediamo con ordine.

La Legge urbanistica regionale n. 45/89, "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale", attribuiva ai Piani Territoriali Paesistici (PTP) la funzione di coordinamento e orientamento delle scelte nell'organizzazione dell'intero territorio regionale. Di fatto, però, il campo d'applicazione dei PTP si limitava alla sola fascia di due chilometri dalla linea di costa. A tale restrizione seguivano due "distorsioni": anzitutto, una disattesa delle aspettative per cui gli stessi PTP erano stati pensati; secondo di poi, una distinzione "patologica" del territorio regionale tra parti che "valgono di più", quelle cioè comprese nella fascia dei due chilometri, e tutte le altre, che "valgono di meno". Tutto ciò portò, in breve tempo, ad una pianificazione della restante parte di territorio (affidata ai Comuni) priva di una qualsiasi forma di coordinamento, con un conseguente ed inevitabile sviluppo a pelle di leopardo, quasi del tutto privo di riconoscibilità e di connotati dominanti.

In altre parole, questa fase della politica regionale riteneva degne di un coordinamento territoriale solo le zone della fascia di due chilometri. A guardar bene, inoltre, tale coordinamento si limitava per lo più all'imposizione di un vincolo deterministico ed immotivatamente rigido di "integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi" (art. 10 bis, comma 1, LR 45/89) che, di

fatto, esprimeva una rinuncia totale all'esercizio di qualunque ulteriore competenza di coordinamento ed orientamento dei processi del territorio².

Questa condizione di profondo e preoccupante disorientamento, con ricadute pesanti e poco controllabili, ulteriormente accentuata dall'annullamento con relativa sentenza degli stessi PTP (ad eccezione di quello del Sinis), si doveva poi misurare con altre problematiche e questioni aperte.

La prima problematica era riconducibile al rilevante ritardo con cui i Comuni (tra l'altro, solo una parte minoritaria lo fece) adeguarono i loro Piani Urbanistici a quelli Territoriali Paesistici della Regione. In seconda battuta, la mancanza di una direttiva strategica per la pianificazione comunale delle aree urbane che, va sottolineato, ancora oggi ha come unico riferimento il "vecchio" Decreto n. 2266/U/1983, "Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei Comuni della Sardegna" (conosciuto anche come Decreto "Floris").

Le questioni aperte, invece, interessavano due settori strategici: quello della pianificazione provinciale e quello delle aree protette.

Dopo oltre dieci anni dall'approvazione della Legge regionale n. 45/89, le Province incominciarono lo studio dei propri Piani urbanistici che, secondo quanto stabilito dalla stessa Legge, risultano subordinati agli atti di pianificazione regionale e non hanno corso in assenza di essi. Dando per assodato che la definizione dell'assetto del territorio avesse ormai esaurito la sua attività con i PTP (gli stessi, come detto, poi annullati), la pianificazione provinciale poteva essere (ma non fu così) una grande occasione per dar vita ad una stagione nuova e innovativa della pianificazione

paesistica, anche con riferimento alle ampie competenze assegnate alle stesse Province dal "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (D.lg. 267/2000)³.

La seconda questione riguardava, invece, le aree protette regionali. La più volte citata Legge urbanistica n. 45/89 stabilisce che il Piano del parco o della riserva naturale sostituisce, di fatto, il Piano Territoriale Paesistico, qualora questo sia già stato approvato per il territorio dell'area protetta, e che, qualora non vi sia ancora questo Piano, il Piano del parco abbia i contenuti definiti per il Piano Territoriale Paesistico e ne assuma la valenza (art. 10, comma 2). Le potenzialità dell'istituzione di un parco o di una riserva naturale erano quindi fortissime proprio in chiave di coordinamento territoriale, e avrebbero potuto essere sfruttate per sopperire al carente esercizio delle competenze in materia di definizione dell'assetto del territorio, da parte della Regione. L'uso del "condizionale" è dovuto al fatto che, a differenza dei Piani Urbanistici Provinciali, quelli delle aree protette (così come stabilito dalla Legge regionale sulle aree protette n. 31/89, art. 12) sono elaborati ed approvati dalla Giunta regionale. In conseguenza di ciò, le prassi pianificatorie per le aree protette si allinearono pian piano con quelle in atto per tutto il territorio regionale.

Anche i successivi tentativi di "voltare pagina", muovendosi verso nuove proposte di definizione dei PTP costruite sulla base di quadri territoriali fondati sulle *Unità Paesaggistico-Ambientali (UPA)*, sono stati via via depotenziati, sviliti e travisati. Il risultato fu, ancora una volta, la riduzione degli stessi Piani a strumenti sostanzialmente vincolistici e limitati ad una stretta fascia del territorio costiero.

Le ragioni di questo ennesimo fallimento sono da

ricondere al fatto che i contesti locali reagirono in maniera negativa a letture del proprio territorio e a scelte di assetto che, probabilmente, *non erano in grado di comprendere più che di condividere*⁴. In altre parole, le amministrazioni regionali succedutesi iniziarono a lavorare, da qui in avanti, per rendere sempre meno invasivo "l'impatto" territoriale della pianificazione paesistica, annullandone l'efficacia potenziale.

La prima vera svolta verso una nuova stagione della pianificazione del territorio sardo, fortemente orientata alla tutela del paesaggio costiero ed interno, si colloca tra la fine degli anni Novanta e l'inizio degli anni Duemila. In questo periodo si delinearono due scenari strettamente connessi: da una parte, la disastrosa conclusione della pianificazione basata sui PTP, culminata nel loro annullamento; dall'altra, la pericolosa situazione di *vacatio legis* che per diversi anni ne seguì e che l'amministrazione regionale, nel quinquennio 1999-2004, non volle o non seppe affrontare, alimentando, più o meno consapevolmente, speranze di *deregulation urbanistica*, soprattutto nelle zone costiere.

Il primo importante atto fu la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/1 del 10 Agosto del 2004, che si tradusse, qualche mese dopo, nella Legge regionale n. 8/2004, "*Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale*", immediatamente ribattezzata "*Legge salvacoste*" (LSC). La legge stabilisce misure di salvaguardia estremamente restrittive per i territori costieri, identificate con la fascia di due chilometri dalla linea di battigia, rimaste in vigore fino all'approvazione del PPR, il cui processo di *definizione, adozione e approvazione (DAA)* la stessa LSC definisce in maniera estremamente rigorosa.

Una nuova fase

Il Piano Paesistico della Sardegna⁵ è il primo Piano unitario dedicato al paesaggio regionale, dopo tanti Piani settoriali e i Piani paesistici caducati. Non solo, è questa la prima volta che un Piano di livello regionale ricomprende l'intero territorio sardo in un unico processo di *conoscenza, riprogettazione e gestione* delle risorse strategiche della Sardegna, unificando il riconoscimento identitario con la programmazione di un nuovo modello di sviluppo. Inoltre, il Piano Paesaggistico rappresenta una novità anche sotto l'aspetto dell'approccio operativo alle trasformazioni urbanistiche e, in un certo qual modo, precede e coordina diversamente la procedura urbanistica, che si limitava sostanzialmente alla sola zonizzazione del territorio.

Una nuova fase, questa, sostenuta da un principio ispiratore che esprime la "nuova frontiera" che il governo regionale indica come prospettiva strategica: il "*bisogno di progettualità*". È su questo assunto che si basa la sfida, il "sistema delle scelte" del PPR tradotto in indirizzi per il governo del territorio, che guardano: alla priorità per la preservazione delle risorse e dei paesaggi "intatti", non ancora irrimediabilmente devastati o mutilati dalle trasformazioni antropiche; al riconoscimento del ruolo centrale che l'eredità naturale e culturale è chiamata a svolgere nell'organizzazione complessiva del territorio; all'orientamento a perseguire nuove forme di sviluppo turistico ed in particolare una nuova cultura dell'ospitalità, basata sulla rivalorizzazione dei valori urbani consolidati e sottratta alle ipoteche dello sfruttamento immobiliare ed agli effetti devastanti della proliferazione delle seconde case e dei villaggi turistici isolati.

Una nuova fase cui corrispondono importanti *conseguenze*, che coinvolgono l'azione di governo del territorio, sotto il profilo paesaggistico, di numerosi altri attori. Innanzitutto, il Piano pone a tutti i Comuni l'obbligo di dotarsi del Piano Urbanistico Comunale (PUC), quale strumento di regole e diritti, in armonia con le disposizioni legislative di carattere generale. Dentro l'obiettivo di approvazione dei PUC, i Comuni recuperano competenze fino ad ora non in capo agli Enti locali, come quelle nella gestione del Demanio marittimo, attraverso l'approvazione contestuale del Piano di utilizzo dei litorali, e d'intesa con le Province, la programmazione dello sviluppo urbanistico industriale. Il PPR elimina inoltre vasti spazi di discrezionalità dell'apparato regionale, che nelle sue diverse articolazioni dovrà d'ora in poi provvedere al coordinamento ed all'integrazione delle istruttorie e delle autorizzazioni obbligatorie in materia urbanistica, di paesaggio, ambientale, forestale, idrogeologica, eccetera. Il PPR, infine, permette di conseguire una definizione delle Norme più chiara e intelligibile al fine di evitare, da parte dei Comuni, problematiche interpretative ed applicative, soprattutto in merito alle questioni legate alla disciplina paesistica.

PPR e fascia costiera, invertire una tendenza

Pur essendo composta da elementi appartenenti a diverse specifiche categorie di beni (le dune, le falesie, gli stagni, i promontori, eccetera), la fascia costiera nel suo insieme costituisce una risorsa paesaggistica di straordinario valore. A causa però della scarsa capacità di governo delle risorse territoriali, questo incomparabile bene è oggetto da decenni di furiose dinamiche di distruzione, fondate

su processi di trasformazione avulsi da qualsiasi forma di rispetto della cultura, delle tradizioni locali, dei segni impressi dalla storia nel territorio. Il Piano Paesaggistico propone di invertire questa tendenza, promuovendo e garantendo un buon governo delle trasformazioni, sotto il segno di una regia regionale attenta sia alla tutela che alla promozione delle azioni suscettibili di orientarne le trasformazioni, nel senso di un ulteriore miglioramento della qualità e della fruibilità⁶.

Il Piano Paesaggistico Regionale propone di invertire questa tendenza rilanciando, altresì, la funzione turistica e ricettiva dei centri abitati situati nella fascia costiera, attraverso la valorizzazione dei centri storici, delle tradizioni culturali e agro alimentari a servizio del turismo. Ecco perché si è scelto di mantenere e conservare nei loro valori ambientali e culturali le parti del territorio costiero ancora intonse, orientando le opportunità di sviluppo turistico verso i centri urbani e dando impulso ad azioni di riqualificazione urbanistica degli insediamenti turistici esistenti. In particolare, è promossa dal Piano la cosiddetta "salvaguardia dell'intatto", ovvero la sostanziale inedificabilità delle aree ancora salve dalla pervasiva espansione dell'edilizia costiera. La "salvaguardia dell'intatto" in realtà, investe tutti gli ambiti naturali e semi-naturali, per i quali è sostenuta e razionalizzata una politica di tutela e valorizzazione attenta della biodiversità.

Aspetti positivi e criticità

Il concetto di "Ambito di paesaggio", elemento attorno al quale il Piano è stato pensato e costruito, per la sua coerenza interna e di relazione tra ambiti, ha legittimato un'articolazione dello stesso

per fasi e per tappe. Il primo step (oggi concluso) ha interessato i soli *Ambiti di paesaggio costieri*. Il PPR, in pratica, suddivide il territorio costiero in ventisette ambiti omogenei, che delineano il paesaggio della costa, aprendo alle relazioni con gli ambiti interni in una prospettiva unitaria di conservazione attiva.

L'Ambito di paesaggio, come indicato dagli autori del Piano, è un "dispositivo spaziale di pianificazione del paesaggio attraverso il quale s'intende indirizzare, sull'idea di un progetto specifico, le azioni di conservazione, ricostruzione o trasformazione". Ogni Ambito ha un "nome e cognome" riferito alla toponomastica dei luoghi o della memoria, che lo identifica come unico e irripetibile. Sono caratterizzati dalla presenza di specifici beni paesaggistici individuali e d'insieme. Gli Ambiti sono individuati sia in virtù della "forma", che si sostanzia in una certa coerenza interna (la struttura) che ne rende la prima riconoscibilità, sia come luoghi d'interazione delle risorse del patrimonio ambientale, naturale, storico-culturale e insediativo, sia come luoghi del progetto del territorio⁷.

Attraverso la suddivisione del territorio in "Ambiti di paesaggio omogenei", il Piano propone di salvaguardare il paesaggio costiero elaborando indirizzi specifici volti ad orientare la pianificazione sotto-ordinata (in particolare quella comunale e intercomunale) al raggiungimento di determinate finalità e alla promozione di determinate azioni. In quest'ottica, l'Ambito assume il ruolo di *unità di riferimento* nella quale convergono scelte, ipotesi progettuali, obiettivi. In altre parole, gli Ambiti di paesaggio costituiscono un'importante *cerniera* tra la pianificazione a scala regionale e la pianificazione a scala locale, ovvero rappresentano il "testimone" che la Regione affida agli Enti locali (Province e

Comuni) perchè proseguano, affinino, completino l'opera di tutela e valorizzazione del paesaggio alla scala della loro competenza e della loro responsabilità.

Uno strumento molto complesso, entro cui inevitabilmente si possono riscontrare *criticità*.

Prima fra tutte, *l'individuazione degli Ambiti sul territorio*, che ha richiesto una non facile sintesi tra l'analisi e il progetto, unificando elementi spesso molto diversi tra loro (la forma del territorio, la sedimentazione storica, eccetera) e individuando l'unitarietà di diversi ambienti nella diversità degli elementi che li compongono, perimetrando senza separarli dagli ambienti vicini. Anche la successiva fase di valutazione (in parte già avviata durante quella di identificazione) ha comportato difficoltà, soprattutto nell'individuazione del sistema di valori e criticità strutturali, delle relazioni sistemiche e della qualità delle risorse paesistico-territoriali dell'Ambito, in riferimento agli usi attuali del territorio e alle previsioni di trasformazione formalizzate dagli strumenti di Piano (PUC, PUP, altri Programmi e/o Piani).

Una seconda problematica deriva dalla difficoltà, soprattutto quando si è di fronte a contesti complessi e dinamici come i paesaggi costieri della Sardegna, ad utilizzare (sfruttare?) il "sistema delle risorse" e al tempo stesso salvaguardarlo, visto che lo sviluppo (economico, e non solo) rende oggi sempre più difficile non solo ridurre ma addirittura mantenere costante l'utilizzo delle risorse ambientali. Una difficoltà, semplificando il concetto, che riguarda il delicato passaggio dalla "teoria alla pratica", come nel caso, ad esempio, dell'orientamento normativo (sulla carta certamente condivisibile) che prevede di far insediare prioritariamente le infrastrutture turistico-ricettive nei centri abitati, proponendo "un

premio di cubatura in contropartita ad evidenti e significative compensazioni paesaggistiche nell'azione di riqualificazione urbanistica" nelle ex zone F di insediamento turistico (superate di fatto dalla nuova pianificazione paesaggistica).

Una terza criticità è riscontrabile, infine, nella difficoltà a concretizzare una efficace *partecipazione della popolazione* nelle scelte di trasformazione del territorio e del paesaggio. Infatti, al di là dei principi chiave e delle formulazioni quadro, che costituiscono la strategia complessiva delle politiche del PPR, le popolazioni della Sardegna (così come altrove) risultano oggi ancora troppo distanti dall'assunzione di specifiche responsabilità di governance del territorio, entro cui il paesaggio è assunto quale risorsa decisiva per l'orientamento del proprio futuro, anziché come vincolo calato dall'alto.

Nonostante le criticità anzidette, il Piano Paesaggistico può comunque leggersi, nel suo complesso, quale *primo importante strumento che ha permesso di introdurre il tema del paesaggio e della sua salvaguardia nei diversi livelli di pianificazione del territorio e negli atti della programmazione regionale e locale*, promuovendo, nel contempo, un processo dialettico e integrato tra i diversi attori, in coerenza con le rispettive competenze e con gli indirizzi di tutela delineati nello stesso PPR.

Tra tutela, trasformazione e valorizzazione (progetto) del paesaggio

Il Piano Paesaggistico Regionale propone di tutelare il paesaggio con la duplice finalità di conservarne gli elementi di qualità e di testimonianza mettendone in evidenza il valore sostanziale e di promuoverne il suo miglioramento. Il Piano è perciò la matrice di un'opera di ampio respiro e di lunga

durata, nella quale *tutela e trasformazione* si saldano in un unico progetto, essendo volta la prima a mantenere riconoscibili ed evidenti gli elementi significativi che connotano ogni singolo bene, e la seconda a proseguire l'azione di costruzione del paesaggio (progetto). Il PPR è quindi, da una parte, il "catalogo" perennemente aggiornato delle risorse del territorio sardo e del suo paesaggio e delle regole necessarie per la sua tutela e, dall'altra parte, il centro di promozione e di coordinamento delle azioni (progetto) che, a tutti i livelli, gli operatori pubblici pongono in essere per trasformare la tutela da insieme di regole a concreta gestione del territorio. Ed è proprio questo accoppiamento tra tutela e messa in valore che consente di passare da logiche puramente difensive e reattive centrate sui vincoli a logiche pro-attive di promozione e di valorizzazione territoriale centrate sul Piano, dando significato concreto ai principi dello sviluppo sostenibile.

Dalla scala regionale a quella locale: la sfida dell'Osservatorio del Paesaggio

L'Osservatorio della Pianificazione Urbanistica e Qualità del Paesaggio⁸ ha come obiettivo chiave l'aggiornamento periodico e l'implementazione del Piano Paesaggistico Regionale. L'Osservatorio come laboratorio di idee e progetti utile alla formazione e allo sviluppo della Cultura del paesaggio, al fine di salvaguardare e valorizzare l'identità del mosaico paesistico-culturale del territorio sardo. L'Osservatorio come dispositivo per il controllo-progetto delle trasformazioni e della qualità paesistica attraverso l'analisi comparativa sui cambiamenti in atto. E soprattutto, l'Osservatorio come strumento chiave per la trasmissione delle conoscenze e dei principi dal Piano Paesaggistico alla scala locale, attraverso lo sviluppo di studi,

analisi e opzioni strategiche utili a fornire strumenti agli Enti locali per l'attuazione degli interventi di trasformazione territoriale, in armonia con il contesto paesaggistico di riferimento. E in questa direzione l'Unità di Ricerca di Firenze si è mossa, guardando in particolare a due obiettivi: definizione di una metodologia condivisa di lettura sistemica del paesaggio; elaborazione di Linee guida per il "buon governo" riferite a tre Scenari di studio, ovvero i "Paesaggi delle (altre) acque" (fiumi e aree umide), i "Paesaggi dei margini urbani", i "Paesaggi delle infrastrutture" (strade).

Il carattere innovativo dello strumento è riconducibile al fatto che esso non si limita semplicemente a segnalare i possibili rischi a carico del paesaggio (alterazioni), conseguenti alle possibili interconnessioni tra i Scenari suddetti (fiume/margine urbano; strada/area umida, fiume/strada, eccetera), ma mira ad indicare le potenzialità e le opportunità che da tali sistemi relazionali potrebbero derivare, per uno sviluppo fondato sul paesaggio stesso e proprio per questo capace di garantirne la qualità e la durata nel tempo.

Pur tenendo conto del "naturale" carattere sperimentale dell'Osservatorio, anche in questo caso si possono evidenziare *criticità*, riconducibili in primis alla mancata (ad oggi) risposta ad alcuni obiettivi chiave richiesti dalla Regione stessa. Tra questi: garantire una efficace cooperazione a livello scientifico attraverso iniziative di ricerca a scala europea; determinare indici quantitativi e qualitativi per la valutazione delle risorse, delle potenzialità e fragilità territoriali e la definizione di parametri che consentano di valutare il grado di applicazione e l'efficacia della pianificazione a livello locale; promuovere e organizzare attività di sensibilizzazione, culturali, scientifiche, di

formazione e di educazione, attraverso seminari, corsi, mostre, conferenze, pubblicazioni, specifici programmi di informazione e formazione sulle politiche paesaggistiche.

Ma la criticità che necessita maggiormente una risposta è ben sintetizzata nelle parole di Joan Noguè, Direttore dell'Osservatorio del paesaggio della Catalogna: la capacità di "ampliare la conoscenza che la società [...] ha del proprio paesaggio e funzionare allo stesso tempo da supporto per l'applicazione della Convenzione Europea del Paesaggio, proponendosi come punto di riferimento per la ricerca scientifica, tecnica, per gli enti pubblici e gli attori politici che definiscono i cambiamenti in materia di paesaggio". Ed in questa direzione il gruppo di ricerca dell'Unità di Firenze sta lavorando.

Box Regione

1.- Superficie territoriale

- Montagna: 5075,08 kmq (21,07%)
- Collina: 14660,70 kmq (60,87%)
- Pianura: 4349,59 kmq (18,06%)
- Totale superficie: 24.089 kmq

2.- Lunghezza coste e numero comuni costieri

- Circa 1.870 km di costa
- 72 Comuni costieri

3.- Popolazione totale e densità territoriale

- 1.672.422 abitanti (ISTAT dicembre 2008)
- 69,4 ab./km²

4.- Numero Comuni / Superficie territoriale media comunale / Numero medio abitanti per Comune / Distribuzione % Comuni per classi di abitanti

- Numero Comuni: 377
- Superficie territoriale media comunale: 63.9 kmq
- Numero medio abitanti per Comune: 4.436 abitanti
- Distribuzione percentuale Comuni per classi di abitanti:

classi	%
0-2000 ab	55,2
2.001-5.000 ab	28,4
5.001-20.000 ab	12,7
20.001-50.000 ab	2,9
50.001-100.000 ab	0,3
> 100.000 ab	0,5

5.- Superficie soggetta a tutela paesaggistica (secondo quanto indicato dal PPR)

- Superficie territorio regionale: 24.732,90 kmq
- Totale superficie Ambiti paesaggio costieri: 10.040 kmq
- Superficie Ambiti di paesaggio costieri: 40,59 %

6.- Indicatore/dato caratterizzante lo specifico contesto regionale

- 1.870 km di costa
- Densità territoriale: 69,4 ab./km²

Legislazione e strumenti di pianificazione

* Decreto n. 2266/U/1983, "Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei Comuni della Sardegna" (conosciuto anche come decreto "Floris")

* Legge urbanistica regionale n. 45/89, "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale" (Piani Territoriali Paesistici - PTP)

* Legge regionale sulle aree protette n. 31/89

* Decreto n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

* Legge regionale n. 8 del 25 novembre 2004, "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale", conosciuta come "Legge salvacoste" (LSC).

La procedura di definizione, adozione e approvazione del PPR è definita dalla stessa L.R. 8/2004. La norma prevede che il PPR possa essere proposto, adottato e approvato per ambiti territoriali omogenei. La Giunta Regionale ha approvato, con Delibera n. 36/7 del 05/09/2006, il Piano Paesaggistico Regionale - Primo Ambito Omogeneo

* Delibera n. 50/22 del 5.12.2006 per l'istituzione dell'Osservatorio della Pianificazione Urbanistica e Qualità del Paesaggio della Regione Sardegna

Riferimenti bibliografici

Da sito web Regione Sardegna
<http://www.sardegna.territorio.it/pianificazione/pianopaesaggistico/>:

Regione Sardegna, Il Piano Paesaggistico Regionale - Sezione I, *Relazione introduttiva*, Cagliari 2006.

Regione Sardegna, Il Piano Paesaggistico Regionale - Sezione I, *Relazione comitato scientifico*, Cagliari 2006.

Regione Sardegna, Il Piano Paesaggistico Regionale - Sezione I, *Relazione tecnica*, Cagliari 2006.

Regione Sardegna, Il Piano Paesaggistico Regionale - Sezione II, *Componenti di paesaggio con valenza ambientale - Schede*, Cagliari 2006.

Regione Sardegna, Il Piano Paesaggistico Regionale - Sezione II, *Componenti di paesaggio e sistemi con valenza storico culturale - Schede*, Cagliari 2006.

Regione Sardegna, Il Piano Paesaggistico Regionale - Allegati, *Il paesaggio culturale della Sardegna*, Cagliari 2006.

Regione Sardegna, Il Piano Paesaggistico Regionale, *Indirizzi applicativi del piano paesaggistico regionale*, Cagliari 2007.

Regione Sardegna, Il Piano Paesaggistico Regionale, *Norme Tecniche di Attuazione*, Cagliari 2006.

CALLEDDA GIOVANNI, PODDIE LOREDANA, *L'adeguamento del Piano urbanistico comunale di Sinnai al Piano paesaggistico regionale della Sardegna: riflessioni metodologiche e casi di studio*, Tesi di Laurea, relatore Corrado Zoppi, 2007, Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Cagliari (per gentile concessione).

COSTA GIORGIO, *Il limite del territorio costiero nel piano paesaggistico della Sardegna*, in "Ri-Vista - Ricerche per la progettazione del paesaggio", Volume 6 - luglio-dicembre 2006, Università degli Studi di Firenze, Firenze University Press, Firenze 2007.

ERCOLINI MICHELE, CAMPUS ENRICA (a cura di), *Osservatorio della Pianificazione Urbanistica e Qualità del Paesaggio-Report 2006-2008*, Regione Autonoma della Sardegna - Università degli Studi di Firenze, 2010 (in pubblicazione).

ERCOLINI MICHELE, *Cultura dell'acqua e progettazione paesistica*, Gangemi Ed., Roma 2010.

FERRARA GUIDO, RIZZO GIULIO G., ZOPPI MARIELLA (a cura di), *Paesaggio. Didattica, ricerche e progetti*, Firenze University Press, Firenze 2007.

PUNGETTI GLORIA, *Paesaggio in Sardegna: storia caratteri politiche*, CUEC, Cagliari 1996.

Testo acquisito dalla redazione nel mese di Aprile 2010.

© Copyright dell'autore. Ne è consentito l'uso purché sia correttamente citata la fonte.

¹ Tratto e parzialmente rielaborato dalla documentazione messa a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna. In particolare si è fatto riferimento al documento (inedito) redatto da GIOVANNI CALLEDDA e LOREDANA PODDIE, "L'adeguamento del Piano urbanistico comunale di Sinnai al Piano paesaggistico regionale della Sardegna: riflessioni metodologiche e casi di studio", Tesi di Laurea, relatore Corrado Zoppi, 2007, Corso di Studio di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Cagliari.

² Degli altri strumenti, teoricamente a disposizione per l'esercizio delle competenze a livello regionale, la Regione Sardegna non si è mai dotata: non ci sono vincoli, direttive e schemi d'assetto, se si eccettua una direttiva sulle zone agricole.

³ L'art. 20, comma 2, stabilisce che l'amministrazione provinciale adotta il Piano territoriale di coordinamento che, in quanto tale, non può essere considerato subordinato a quello territoriale paesistico, come indica la legge regionale 45/89, bensì, al più, dello stesso livello gerarchico, se non sovraordinato. Non si poneva comunque il problema poiché i PTP erano riferiti solo ad una piccola porzione costiera del territorio provinciale.

⁴ I contesti locali, in pratica, hanno assunto un ruolo passivo, la cui inerzia ha condotto ad esiti assolutamente inadeguati rispetto alle aspettative delle comunità in termini di qualità della vita urbana e di sviluppo locale.

⁵ La procedura di definizione, adozione e approvazione del PPR è definita dalla Legge regionale n. 8 del 25 novembre 2004, che introduce le "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale". Tale legge prevede che il PPR possa essere proposto, adottato e approvato per ambiti territoriali omogenei. La Giunta Regionale ha approvato, con delibera n. 36/7 del 05/09/2006, il Piano Paesaggistico Regionale - Primo Ambito Omogeneo.

⁶ I Comuni avranno la possibilità, in sede di adeguamento dei PUC, di arricchire e di integrare l'insieme di questi valori ambientali, paesaggistici e storico culturali, sulla base delle loro conoscenze territoriali e delle strategie di maggiore valorizzazione del proprio territorio.

⁷ Gli Ambiti di paesaggio, a differenza degli ambiti amministrativi, hanno valore solo per quanto riguarda le fasi successive di progettazione del territorio, che avverrà con l'intesa degli Enti locali. Essi costituiscono pertanto una guida all'azione e non una rigida divisione in parti del territorio.

⁸ La L.R. n. 8/2004 (art. 2), la stessa istitutiva del PPR, prevede "allo scopo di pervenire ad una più incisiva adeguatezza e omogeneità degli strumenti urbanistici a tutti i livelli, debba procedersi ad un sistematico monitoraggio e comparazione dell'attività di pianificazione [...] attraverso l'istituzione dell'Osservatorio della pianificazione e qualità del paesaggio".